

DICHIARAZIONI DEI REDDITI: FARMACI DA BANCO DETRAIBILI

Approssimandosi la campagna fiscale 2016 relativamente alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, cerchiamo di fare un po' di chiarezza con le spese sanitarie rimaste fuori dal 730 precompilato: ecco quali medicine e farmaci da banco sono detraibili al 19%.

Per capire quali **medicinali da banco** godono della **detrazione** fiscale del 19% in dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) in quanto **spese sanitarie**, è fondamentale la distinzione tra farmaci e parafarmaci.

Dunque, si possono detrarre le spese per aspirina e analgesici ma non per integratori alimentari, anche se prescritti dal medico.

Ecco una breve guida per capire come comportarsi, dal momento che anche per il 2016 il contribuente è chiamato a calcolare da sé l'ammontare delle spese farmaceutiche prive di prescrizione: l'Agenzia delle Entrate ha infatti confermato che l'importo degli scontrini per i farmaci da banco non sarà automaticamente inserito nel 730 precompilato.

In pratica, nel 730/2016 confluiranno solo le medicine acquistate nel 2015 dietro presentazione di **ricetta medica**.

In ogni caso è bene controllare che l'importo indicato nel 730 precompilato (sempre che si utilizzi tale modalità di presentazione) corrisponda alla spesa effettivamente sostenuta e certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Per essere detraibile il prodotto deve essere definito **farmaco** (e non prodotto parafarmaceutico). Nello scontrino è riportata tale indicazione (es.: se compare la scritta "parafarmaco" non può applicarsi la detrazione).

Un altro metodo è fare riferimento a quanto indicato sulla confezione. I farmaci da banco detraibili presentano sempre una delle seguenti **sigle**:

- OTC (over the counter, farmaci da banco);
- SOP (farmaco senza obbligo di prescrizione medica);
- F.co (farmaco);
- Med.le (medicinale),
- farmaci di fascia C;
- diciture: omeopatico, galenico, officinale, magistrale, preparazione, automedicazione, etico, ticket o analoghe (è possibile siano abbreviati in omeo, galen, ecc.).

I farmaci sono sempre contrassegnati da uno specifico **codice alfanumerico** AIC, rilasciato dall'Agenzia Italiana del Farmaco: se il codice inizia con A0 si tratta di un farmaco, se c'è la scritta A9 si tratta di un parafarmaco.

Casi particolari

Nella risoluzione 396/E del 2008, l'Agenzia delle Entrate fornisce una serie di ulteriori indicazioni. Ad esempio: gli **integratori alimentari**, anche se prescritti dal medico, non sono farmaci, ma prodotti che appartengono all'area alimentare.

Per quanto riguarda i **prodotti fitoterapici**, invece, il discorso è diverso: sono ufficialmente approvati dall'Agenzia Italiana del Farmaco e possono essere venduti solo in farmacia, in alcuni casi dietro presentazione di ricetta medica e in altri casi senza, quindi sono **detraibili**. Si definisce un farmaco fitoterapico «ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali».

GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE

Attenzione: prodotti a base di **erbe** non approvati dall'AIFA, anche se possono avere una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali.

Altre precisazioni: i **prodotti galenici** sono detraibili solo se preparati direttamente dal **farmacista**, dietro presentazione di scontrino parlante (con l'indicazione che si tratta di un farmaco) o ricevuta del farmacista (che scriverà "farmaco" o "medicina" o equivalenti).

Infine, i **dispositivi medici** sono detraibili se definibili come tali sullo scontrino (dispositivo medico / DM / IVD) e se dotati di marcatura CE. La circolare Agenzia delle Entrate n.20 del 2011 riporta un elenco (**non esaustivo**) dei più comuni dispositivi medici detraibili:

Dispositivi Medici Detraibili (DM)

Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
Montature per lenti correttive dei difetti visivi
Occhiali premontati per presbiopia
Apparecchi acustici
Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
Siringhe
Termometri
Apparecchio per aerosol
Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
Pannoloni per incontinenza
Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.)
Lenti a contatto
Soluzioni per lenti a contatto
Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
Materassi ortopedici e materassi antidecubito

Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)

Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
Contenitori campioni (urine, feci)
Test di gravidanza
Test di ovulazione
Test menopausa
Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
Test autodiagnosi prostata PSA
Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
Test autodiagnosi per la celiachia

GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE



News